# Ordinaria attività di utilizzo dei reflui zootecnici (che rifiuti non sono) nell'ambito dell'attività agricola ed ai fini della pratica, diffusa e legittima, della fertirrigazione e ordinanze contingibili ed urgenti

T.A.R. Umbria, Sez. I 18 gennaio 2021, n. 22 - Potenza, pres.; Mattei, est. - Nulli (avv. De Matteis) c. Comune di Marsciano, A.R.P.A. Umbria (n.c.).

**Ambiente - Azienda agricola - Ordinaria attività di utilizzo dei reflui zootecnici (che rifiuti non sono) nell'ambito dell'attività agricola ed ai fini della pratica, diffusa e legittima, della fertirrigazione - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi - Ordinanza sindacale che impone la predisposizione di una relazione tecnica con descrizione delle tecniche di distribuzione dei reflui zootecnici - Illegittimità dell'ordinanza.**

*(Omissis)*

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. Sergio Nulli, in proprio e in qualità quale titolare dell'omonima azienda agraria, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Marsciano n. 13 del 7 luglio 2016, con la quale è stato ordinato all'odierno ricorrente di <<inviare ad Arpa Umbria ed al Comune di Marsciano una relazione tecnica in cui vengano descritte le tecniche di distribuzione dei reflui zootecnici che consentano la verifica della giusta dose di applicazione al terreno, quali la carri-botte e/o tubazioni mobili dotate di contalitri>>, per aver praticato <<l'utilizzazione agronomica senza aver inviato la comunicazione 48 ore prima dello spandimento e senza aver rispettato i 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione quinquiennale (rinnovo) come previsto dall'art. 14 della DGR Umbria 1492/2006>> (cfr. provv. imp.).
2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione ed errata applicazione dell'art. 191, 1° comma, D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., degli artt. 50, 5° comma, e 54, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., nonché dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 3, 1° comma, L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii.. Eccesso di potere per infondatezza o insufficienza dei motivi, carenza di istruttoria, difetto e/o errata valutazione dei presupposti.
Sostiene in sintesi il ricorrente che gli addebiti contestati non solo non avrebbero nulla a che vedere con l'episodio cui ha fatto seguito il sopralluogo A.R.P.A. del 31.5.2016, ma atterrebbero a semplici formalità (comunicazioni da eseguire tempi di attesa) da osservare ai fini di quella fertirrigazione, che, se non avesse dovuto fronteggiare l'emergenza dovuta all'ostruzione delle tubazioni mobili tra la fossa di rilascio e la laguna di stoccaggio, il ricorrente avrebbe potuto tranquillamente eseguire pochi giorni dopo la comunicazione del 10.5.2016 e col consueto preavviso di 48 ore.
II. Violazione e/o elusione dell'art. 107 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., in relazione all'art. 191, 1° comma, D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed agli artt. 50, 5° comma, e 54, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000 cit.. Incompetenza.
Lamenta il ricorrente che l'ordinanza gravata sarebbe viziata per incompetenza in quanto assunta da Sindaco in luogo del competente dirigente.
III. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed arbitrarietà manifesta.
Adduce il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto non preceduta dalla comunicazione dell'avviso di avvio del relativo procedimento.
IV. Violazione ed errata applicazione dell'art. 191, 1° comma, D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., anche in relazione alla delibera G.R. n. 1492 del 6.9.2006. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà manifeste.
Rileva il ricorrente che l'obbligo di rimettere una relazione descrittiva delle tecniche di distribuzione dei reflui zootecnici o di dotarsi di registri diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, non può fondarsi sull'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, attenendo semmai all'ordinaria attività di utilizzo dei reflui zootecnici (che rifiuti non sono) nell'ambito dell'attività agricola ed ai fini della pratica, diffusa e legittima, della fertirrigazione.
V. Errata applicazione dell'art. 191, 1° comma, D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., anche in relazione alla delibera G.R. n. 1492 del 6.9.2006. Eccesso di potere per infondatezza dei motivi, errata valutazione dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà manifeste.
Afferma il ricorrente che le ordinanze contingibili ed urgenti non possono avere quelle finalità sanzionatorie che emergono, invece, da quella gravata, assunta sul presupposto che il ricorrente abbia violato le regole dettate dalla delibera G.R. n. 1492/2006 e, per questa via, l'art. 137, 14° comma, del Codice.


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

3. Il Comune di Marsciano e l'A.R.P.A. Umbria non si sono costituiti per resistere al ricorso.
4. All'udienza del giorno 15 dicembre 2020, la causa è passata in decisione.
5. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
6. Dalla relazione agronoma depositata in atti risulta infatti che, contrariamente a quanto assunto nel provvedimento impugnato, il versamento dei reflui zootecnici effettuato su una piccola porzione di terreno pari a 500 mq sui 23.400 della particella n. 672 di proprietà dell'odierno ricorrente, è stato effettuato non al fine di praticare l'ordinaria fertirrigazione bensì per far fronte alla situazione emergenziale verificatasi a causa dell'ostruzione delle tubazioni mobili tra la fossa di rilascio e la laguna di stoccaggio ed al conseguente rischio di tracimazione e ruscellamento, che poteva essere neutralizzato unicamente con l'immediato svuotamento parziale della fossa.
7. Le misure imposte con l'ordinanza impugnata appaiono quindi ultronee e non conferenti rispetto alla situazione di fatto effettivamente verificatasi nel caso di specie, non avendo l'amministrazione civica conosciuto e valutato il sopra descritto contesto emergenziale, anche a causa della mancata attivazione delle garanzie partecipative procedimentali di cui alla legge n. 241/1990.
8. Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento della domanda di annullamento dell'ordinanza impugnata e del presupposto verbale A.R.P.A. del 16.06.2016.
9. Le spese del giudizio seguono come da regola la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

*(Omissis)*


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it